

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

CONCESSIONE CONTINUATIVA DI LOCALI COMUNALI ALL'ASSOCIAZIONE "ANZIANI PENSIONATI ED INVALIDI 'GIANCARLO E GEO'".

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale,

TRA I SIGNORI

1. Dott. **DANIELE GAUDINI**, nato a _____ il _____, C.F. _____, titolato alla sottoscrizione del presente atto in qualità di Responsabile dell'Area 1- Servizi Amministrativi e di Comunità del Comune di Mosciano Sant'Angelo (C.F. 82000070670), il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Ente ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

2. Il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, C.F. _____, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Anziani Pensionati ed Invalidi "Giancarlo e Geo", C.F. / Partita I.V.A. 91003670675, domiciliato per la carica a Mosciano Sant'Angelo in via Anfiteatro.

Premesso che:

- con istanza pervenuta al Prot. n. 3354 del 09/02/2024, il Presidente dell'Associazione "Anziani Pensionati ed Invalidi '**Giancarlo e Geo**' ha richiesto l'uso del piano superiore dell'Edificio ex Mercato Coperto di via Anfiteatro, come sede del suo sodalizio e per svolgervi attività socio-culturali, passatempi vari, feste, ricorrenze, ecc.;
- l'Associazione in oggetto da tempo utilizza e cura in modo continuativo detto immobile, adibito a sede dell'Associazione, e ai sensi dell'articolo 13 del vigente "Regolamento per la disciplina in uso dei locali di proprietà comunale", ha diritto di prelazione ad occuparlo;
- il Consiglio comunale con atto n. 88 del 23/12/2014, ha approvato il "Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali di proprietà comunale";
- che l'affidatario di detti locali dovrà in ogni caso adempiere a tutti gli obblighi risultanti dall'unito Regolamento, approvato con la citata delibera n. 88 del 23.12.2014;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 20/03/2015, sono stati definiti i canoni dovuti all'Ente per l'utilizzo giornaliero, ricorrente e continuativo dei locali comunali concessi in uso;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 22/06/2015 ha approvato uno schema base di convenzione per la concessione in uso ricorrente e/o continuativo dei locali di proprietà comunale;
- che il Comune di Mosciano Sant'Angelo è proprietario dell'immobile, sito in Mosciano Sant'Angelo, edificio ex Mercato, via Anfiteatro;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, viene stabilito di concedere l'utilizzo del predetto immobile all'Associazione "Anziani Pensionati ed Invalidi "Giancarlo e Geo" per il periodo di tre anni (2024-2026) decorrente dal _____ con finalità socio-culturali;

- che l'Associazione "Anziani Pensionati ed Invalidi "Giancarlo e Geo"", costituitasi in data 16/01/1987, ha lo scopo di promuovere attività ricreative e socio culturali in favore di pensionati, invalidi e persone anziane;
- che il sodalizio in oggetto opera senza scopo di lucro e da molti anni collabora con il Comune di Mosciano Sant'Angelo per assicurare una migliore qualità della vita della popolazione anziana con l'attuazione di interventi destinati a promuovere la socializzazione tra le persone della terza età e comunque assicura collaborazione in attività di rilievo sociale;

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della convenzione e sono qui confermate.

ART.2 - OGGETTO

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, come sopra rappresentato, concede all'Associazione "Anziani Pensionati ed Invalidi "Giancarlo e Geo", come sopra rappresentata, che accetta, il diritto d'uso del locale dell'immobile di proprietà comunale sito in Mosciano Sant'Angelo in via Anfiteatro e come meglio individuati nella planimetria allegata sub lettera A):

ART.3 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il locale viene concesso in:

a) uso continuativo

per svolgervi attività socio-culturali che si riconoscono conformi alle previsioni regolamentari (cfr. art. 1) e comunque dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità concordate.

ART.4 - ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà versare al Comune la somma di € 1000,00 (Euro mille) a titolo di canone concessorio. Il pagamento dell'intera somma dovuta è anticipato, e va effettuato mediante versamento presso la tesoreria comunale.

ART.5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1) La durata della concessione è stabilita in anni tre (2024-2026) decorrenti dal _____ al _____.

2) Alla scadenza del periodo stabilito il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga.

ART.6 - DIVIETO DI CESSIONE

Il diritto d'uso non potrà cedere o essere trasferito a terzi senza il preventivo assenso del comune.

ART.7 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1) I contratti di forniture dei servizi (acqua, energia elettrica, gas,ecc) rimarranno intestati al Comune, ma le spese relative saranno poste a carico del concessionario mediante richiesta di rimborso di esse da parte del Servizio economico-finanziario con cadenza trimestrale.

2) Sono inoltre a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali fino alla durata della concessione.

ART.8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1) Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano le condizioni d'uso del bene e in particolare:

- a. garantire che nei locali avuti in concessione si svolgano esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative corrispondenti alla concessione d'uso in titolarità;
- b. non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;
- c. non arrecare in alcun modo molestia alle attività del Comune o ad altre attività ivi ospitate;
- d. non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali;
- e. non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto o altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- f. assicurarsi che non accedano nei locali persone in numero superiore a quello previsto nella concessione;
- g. custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;
- h. curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
- i. assumersi ogni responsabilità civile e penale e di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione.

2) Il Comune non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.

3) In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire il Comune corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni dell'Amministrazione contro i sottrattori, presentando anche immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa al Comune.

4) In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme regolamentari sulla revoca o sospensione della concessione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

5) L'Associazione Anziani Pensionati ed Invalidi "Giancarlo e Geo" si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T), la cui copia dovrà essere depositata presso l'Ufficio attività socio-culturali del Comune, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione della presente Convenzione.

ART.9 - SPESE A CARICO DEL COMUNE

1) Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dei locali sono a carico del Comune.

2) Detti interventi potranno essere effettuati direttamente anche dal concessionario, previa presentazione di apposito preventivo dettagliato che dovrà essere approvato dalla Giunta comunale.

ART.10 - DIRITTI DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati.

ART.11 – RESPONSABILITÀ

Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità relativa all'uso dei locali, in particolare il concessionario riconosce idonei ai loro scopi e alle proprie attività i locali concessi.

ART.12 - USO DEI LOCALI E DELLE PARTI COMUNI

Il Concessionario è tenuto a utilizzare i locali concessi e le parti comuni sia interne (scale, atri, corridoi) che esterne (cortili, parcheggi) in maniera corretta, diligente e conforme alla destinazione d'uso dell'immobile, impegnandosi a curarne la pulizia e l'ordine con gli altri utilizzatori della struttura.

ART.13 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

ART.14 - RECESSO E RISOLUZIONE

- 1) Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.
- 2) Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione.

ART.15 - LE SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (imposta di bollo) sono poste a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Daniele Gaudini

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE